



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 77 del 01/09/2026

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n.267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania. Creditore Omissis

L'anno duemilaventisei, il giorno **uno** del mese di **settembre** alle ore **15:30** e s.s. presso la Sala del Consiglio di Palazzo dei Leoni, in Messina, giusta convocazione nota prot. n. 33619 .del 11/08/2026, in aggiornamento della seduta del 05/08/2026, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno si è riunito in seduta pubblica il Consiglio della Città Metropolitana di Messina.

Assume la Presidenza il Sindaco Metropolitano Dott. Federico BASILE;

Assiste ai lavori il Segretario Generale, dott.ssa Rossana CARRUBBA, che procede con l'appello nominale:

		Presenti	Assenti
1	ALIBRANDI Paolo	X	
2	BRANCATELLI Monica A. M.	X	
3	CRISAFULLI Giuseppe		X
4	FOTI CUZZOLA Antonino	X	
5	GIOVENI Libero	X	
6	ITALIANO Lorenzo	X	
7	LO MONTE Carmelo	X	
8	MIDILI Giuseppe	X	
9	OTERI Cosimo	X	
10	RUSSO Antonino		X
11	SANTORO Flavio		X
12	SIDOTI Salvatore	X	
13	SIRACUSANO Giuseppe	X	
14	ZIRILLI Daniela		X
15	BASILE Federico	X	
		11	4

Risultano presenti n. 10 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 11, assenti n. 4 (Crisafulli, Russo, Santoro, Zirilli).

Partecipano alla seduta il Dirigente Dott. Biagio Privitera e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ale ore 16:56 si passa alla trattazione del punto n. 12 dell'O.d.G.: *“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n.267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania. Creditore Omissis”*.

Il Sindaco Metropolitano procede con la lettura della proposta al punto n.12 dell'O.d.G. Comunica che ci sono i pareri tecnico e contabile favorevoli come pure il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito con nota prot. n. 32476 del 03/08/2026 e, con l'assistenza degli Scrutatori Crisafulli, Gioveni e Sidoti, pone in votazione la proposta di deliberazione sopra esposta.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 8 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brancatelli, Foti Cuzzola, Oteri, Sidoti e Siracusano) **su n. 13 presenti**

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al presente atto.

Il Sindaco Metropolitano pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 8 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brancatelli, Foti Cuzzola, Oteri, Sidoti e Siracusano) **su n. 13 presenti** approva l'immediata esecutività della proposta di deliberazione.

Alle ore 16:59 il Sindaco Metropolitano, non essendoci più argomenti all'O.d.g. da trattare, dichiara chiusa la seduta.



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitan
predisposta dalla I DIREZIONE – Affari Legali e del Personale

Servizio Affari Legali
Dirigente Dott. Giorgio La Malfa

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania. Creditore Omissis.

PREMESSO che con sentenza n. Omissis, notificata l'1/6/2026, il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso promosso da Omissis per l'esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale n. Omissis;

CHE la citata sentenza n. Omissis, con la quale il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite, si riferisce al D.I. n. Omissis–R.G. n. Omissis del Tribunale di Messina, per il quale si è proceduto al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 4 del 16/5/2024;

CHE, pertanto, in dipendenza della sentenza n. Omissis, questo Ente è tenuto al pagamento dell'importo complessivo di € 1.137,20, per spese di giudizio, come da seguente prospetto, tenuto conto del regime forfettario del ricorrente e avendo, come anzidetto, già riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dal D.I. RG 1/2023, con Deliberazione Commissariale n. 4 del 16/5/2024:

€	700,00	compensi
€	105,00	spese generali 15%
€	32,20	c.p.a 4%
€	<u>300,00</u>	contributo unificato
€	1,137,20	

CHE l'art. 194 del TUEL prevede, tra l'altro, che, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, indicando specificamente, alla lett. a), quelli derivanti da sentenze esecutive;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art.194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 C.C.;
- la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti

locali, sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Metropolitan, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva Delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sezione di controllo – Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sezione di controllo - Lombardia - Delibera n. 401/2012);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza la Città Metropolitana si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cassazione Civile, Sezione 1, n. 8223 del 16.06.2000);

RITENUTO, per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore;

CONSIDERATO che l'Ente deve procedere al riconoscimento come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, dell'importo di € 1.137,20 da

imputare al cap. 2004, del bilancio di previsione 2026/2028;

CHE questa Direzione aveva già predisposto, in data 11/4/2025, proposta di Deliberazione Consiliare, da sottoporre all'approvazione del Commissario ad acta, restituita per l'elezione del Consiglio Metropolitan;

CHE questa Direzione aveva predisposto, in data 10/11/2025, nuova proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan, restituita, in data 5/12/2025, dalla II Direzione per l'imminente chiusura dell'esercizio;

CHE, con Deliberazione n. 45 del 17/6/2026, il Consiglio Metropolitan ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTO l'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento del debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

VISTA la LL.RR. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

DATO ATTO, ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, dell'insussistenza di conflitti d'interesse;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente proposta;

SI PROPONE

CHE IL CONSIGLIO METROPOLITANO

DELIBERI

RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, scaturente dalla sentenza n. Omissis del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, per l'importo complessivo di € 1.137,20;

PRENOTARE la spesa di € 1.137,20 al cap. 2004, piano finanziario 01.11-1.10.99.99.999, del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026;

DARE MANDATO alla I Direzione "Affari Legali e del Personale" - Servizio Affari Legali, di provvedere, con successivo atto, all'impegno e alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

DARE ATTO, altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 del permanere degli equilibri di bilancio;

TRASMETTERE, a cura della Segreteria Generale, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

DARE ATTO che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità, esercitata dagli Organi competenti;

DARE ATTO, altresì, che:

- ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

- non sussistono situazioni neppure potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Organo indirizzo politico" (L.R. n. 22/08);

DARE ATTO che, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 gg., a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, innanzi al T.A.R. o entro 120 gg. al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Massimo Minutoli

Il Dirigente

F.to Dott. Giorgio La Malfa



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania. Creditore Omissis.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì 23/7/2026

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitan

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania. Creditore Omissis.

☐

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☐

Sulla presente proposta di delibera si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile"

☒

Sulla presente proposta di delibera si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Prenotazione	Importo	Capitolo	Bilancio
N.654	1.137,20	2004	2026

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addì, 23/07/2026

P. Il Funzionario Responsabile
F.to Di Stefano Carmelo

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari
F.to Dott.ssa Daniela Lombardo



Città Metropolitana di **MESSINA**

Collegio dei Revisori

Allegato verbale n. 33 del 02/08/2026

PARERE SU DEBITO FUORI BILANCIO – Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n.267/2000, derivante dalla sentenza n. [REDACTED] del T.A R. Sicilia, Sezione staccata di Catania. Creditore [REDACTED]

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina nelle persone dei signori:

Dott.ssa Clelia Mogavero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan, trasmessa tramite pec con prot. n. 31965 il 29/07/2026, avente ad oggetto: “**Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n.267/2000, derivante dalla sentenza n. [REDACTED] del T.A R. Sicilia, Sezione staccata di Catania. Creditore [REDACTED]**”

Vista la sentenza n. 1541/2026, notificata l'1/6/2026, del T.A. promosso da [REDACTED] per l'integrale esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale n. 1174/2025 con la quale la Città Metropolitana di Messina è stata condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 1.137,20 per spese di giudizio e contributo unificato ;

Considerata la differenza di quanto dovuto rispetto a quanto già liquidato come da riconoscimento del debito fuori bilancio (Deliberazione Commissariale n 4 del 16/05/2024) ;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 44 del 17/06/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 (Art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 17/06/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati;
- con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 47 del 22/12/2025 è stato approvato il Rendiconto 2024;
- con il Decreto Sindacale n. 83 del 29/06/2026 è stato approvato approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan di cui in oggetto con i relativi allegati.

Richiamato l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che dispone che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere del Revisore su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visto

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente, Direzione I, Servizi legali e del Personale, Dott. Giorgio La Malfa, in data 23/07/2026;

il parere favorevole di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria, espresso dal

Dirigente, Direzione II, Servizi Finanziari e Tributarî, Dott.ssa Daniela Lombardo, in data 23/07/2026.

Constatato che nella proposta di deliberazione consiliare si prevede di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), per la somma complessiva di € 1.137,20 facendo fronte al pagamento della somma complessiva, in proposta, come segue:

- per € 1.137,20 al cap. 2004, codice 01.11-1.10.99.99.999, del bilancio di previsione 2026/2028 stanziamento annualità 2026, prenotazione n. 654, come da proposta .

Il dettaglio del debito, come da proposta, viene di seguito indicato:

€ 700,00	compensi
€ 105,00	spese generali 15%
€ 32,00	c.p.a 4%
€ <u>300,00</u>	contributo unificato
€ 1.137,20	TOTALE

Il Collegio riprendendo la nota del Procuratore regionale Corte dei Conti n. 261/ 16.11.2022, avente ad oggetto:” Delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio”, in riferimento alle delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio art. 23, comma 5, L.289/2002, indirizzata ai Segretari generali e comunali delle città metropolitane e dei comuni di Sicilia, rappresenta che le delibere suddette dovranno essere accompagnate da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario generale e comunale nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l’insorgere del debito fuori bilancio, e successivamente la nota del 23 febbraio 2023, Procuratore

regionale Corte dei Conti, avente ad oggetto: “Trasmissione delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio“ invita ad attenzionare il contenuto delle suddette note meglio identificate in precedenza nelle diverse istruttorie e allegarle alle proposte trasmesse all’organo di revisione.

Si ricorda, altresì, che secondo la giurisprudenza contabile, la corretta istruttoria della proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio richiede l’accertamento della riconduzione del debito all’interno di una delle fattispecie tipizzate, l’individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione dell’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente; essa richiede, inoltre, l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio, e incidere sulle eventuali sacche di inefficienza. L’esigenza di un’istruttoria non può essere superata nemmeno nell’ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio non potendo entrare nel merito del diritto e del quantum- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all’instaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza, diretti anche al monitoraggio preventivo.

Il Collegio, altresì, ricorda che la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 80/2020/PRSE ha ancora una volta evidenziato come la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio debba essere immediatamente successiva al momento in cui si ha notizia della sussistenza dello stesso. In coerenza con il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie che con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG ha statuito che “ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1 del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico”.

Anche la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella più recente delib. n. 107/2022/PRSE, del 28 luglio, ha ricordato che il debito fuori bilancio è la “obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in

violazione delle norme giuris-contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”. I giudici contabili hanno ricordato che, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l’ente, senza attendere l’annuale adempimento di cui all’art. 193 del TUEL con cui l’organo consiliare provvede a dare atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio, ha l’obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare un danno erariale.

Si fa presente che l’adempimento in questione, in presenza dei presupposti di legge, costituisce, un atto dovuto e vincolato per l’Ente, in quanto consente di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell’esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell’equilibrio della gestione finanziaria: quanto, di recente, ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella deliberazione n. 43/2024/PRSE. La giurisprudenza contabile ha più volte evidenziato la necessità della tempestività sia della segnalazione dell’esistenza di debiti che del loro riconoscimento, in quanto così facendo si evita l’insorgere di ulteriori passività a carico dell’ente, fermo restando che in ogni caso un tardivo riconoscimento del debito comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente (CdC Sezione delle Autonomie, n. 21/2018 e n. 21/2019; CdC Lazio, n. 14/2021), non è in linea con i principi di sana e corretta gestione finanziaria (CdC Puglia, n. 45/2021) e rappresenta una grave irregolarità contabile (CdC Sicilia, n. 48/2022).

Come rappresentato, in ultimo, dalla deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, n. 13/2026/PRSP del 2 febbraio 2026, "nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’ente a causa del mancato pagamento nei termini previsti del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l’adozione delle misure di copertura, e di eventuale riequilibrio, deve essere disposta immediatamente, e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge (Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 109/2016/PRSP)", Il debito fuori bilancio amministrativamente è sempre il risultato di una storia gestionale, da sfruttare come occasione di analisi delle cause e di correzione dei processi, monitorando i procedimenti di spesa, al fine di rafforzare, dal punto di vista finanziario, la governance dell’Ente.

Nella proposta di cui in oggetto, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si dà atto ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 193, comma 2, D.lgs. n. 267/2000, “del permanere degli equilibri

di bilancio”,

Il Collegio, limitatamente alle proprie competenze,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

salvo quanto sopra rilevato, sul riconoscimento del debito fuori bilancio, inerente la proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan, trasmessa tramite pec con prot. n. 31965 il 29/07/2026, avente ad oggetto: “avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n.267/2000, derivante dalla sentenza n. [REDACTED] del T.A R. Sicilia, Sezione staccata di Catania. Creditore [REDACTED]”,** fatte salve la verifica di eventuali responsabilità e le eventuali azioni di rivalsa.

Il Collegio dei Revisori

- rammenta che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell’esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;
- ricorda che ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge, n. 289 del 27 dicembre 2002 le deliberazioni consiliari di riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse tempestivamente alla Procura della Corte dei Conti;
- invita, pertanto, il Segretario Generale a trasmettere copia della delibera alla Procura della Corte dei Conti e a inviare ricevuta della trasmissione allo scrivente Collegio.

Il 02/08/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Clelia Mogavero – Presidente
(F.to digitalmente)

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente
(F.to digitalmente)

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente
(F.to digitalmente)

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n.267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania. Creditore Omissis

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

F.to (dott. Federico Basile)

Il Consigliere Anziano

F.to (Salvatore Sidoti)

Il Segretario Generale

F.to (dott. Rossana Carrubba)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 44/91 e successive modifiche, è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

☒ Immediatamente Esecutiva

Messina, 01/09/2026

Il Segretario Generale

F.to (dott. Rossana Carrubba)